

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero n. OMISSIS del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto un'azione di dichiarazione di invalidità/inefficacia di atto negoziale vertente

T R A

CLIENTI CORRENTISTI

BANCO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

ATTORI
CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **CLIENTI CORRENTISTI** convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il **BANCO** al fine di sentir dichiarare la responsabilità di quest'ultimo per aver agito in violazione dei specifici doveri di cui all'art.43 del RD 1736/1933, pagando ad un soggetto diverso dagli effettivi beneficiari due assegni dotati di clausola di non trasferibilità e per l'effetto la condanna al pagamento dell'importo di € 77.469,00, oltre interessi e rivalutazione, in loro favore, con vittoria di spese.

Nel dettaglio, gli attori deducevano che:

- nell'aprile 2000 consegnavano a **BENEFICIARIO ASSEGNI** gli assegni bancari N.ommissis, emesso in data 19 aprile 2000 dalla **SOCIETÀ (ommissis) S.r.l.** in favore di **CLIENTI CORRENTISTI**, tratto dal c/c (ommissis) dell'istituto di credito (ommissis) per l'importo di L. 75.000.000=, e N. (ommissis), emesso in data 19 aprile 2000 dalla **SOCIETÀ (ommissis) S.R.L.** in favore di **CLIENTI CORRENTISTI**, tratto al c/c (ommissis) dell'istituto di credito (ommissis) per l'importo di L. 75.000.000=;
- i predetti assegni venivano consegnati al **BENEFICIARIO ASSEGNI** a garanzia di un finanziamento che quest'ultimo avrebbe richiesto al proprio istituto di credito;
- dopo alcuni giorni dalla consegna al **BENEFICIARIO ASSEGNI**, venivano a conoscenza del fatto che gli assegni erano stati negoziati presso **BANCO** – agenzia di (ommissis) – pur se gli stessi portavano la clausola non trasferibile e richiedevano delucidazioni al predetto istituto di credito;
- il **BANCO**, con raccomandata a.r. del 10 febbraio 2005, inviava agli attori copia delle distinte di cambio recanti la firma di **CLIENTI CORRENTISTI**;
- disconoscevano la sottoscrizione delle distinte di cambio e citavano l'odierno convenuto unitamente al **BENEFICIARIO ASSEGNI** innanzi Codesto Tribunale e la causa veniva rubricata al n°(ommissis)/2006;
- la causa di cui sopra veniva cancellata dal ruolo in data 03.05.07, per mancato rispetto del termine per la notifica dell'atto di citazione nei confronti del **BENEFICIARIO ASSEGNI**.
Regolarmente si costituiva in giudizio il **BANCO S.P.A.**, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.

*

Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va rigettata per i motivi di seguito indicati.

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo

la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 12477 del 21.05.2018).

Nel caso di specie risulta pacifica ed incontestata l'emissione degli assegni nr. (omissis) e nr. (omissis) e che questi siano stati successivamente negoziati presso la filiale di Sarno dell'allora **BANCO**, come si evince dalle copie delle distinte di cambio dei predetti assegni, recanti in calce la sottoscrizione da parte degli attori.

Controversa è la riconducibilità della suddetta operazione agli attori, i quali contestano l'autenticità delle predette sottoscrizioni.

Non è revocabile in dubbio che trovi applicazione nel caso di specie l'ordinario principio di riparto dell'onere della prova, gravando sugli attori l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero, innanzitutto, che la documentazione contestata rechi effettivamente firma apocrifia (cfr. "L'azione risarcitoria promossa nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno con firma di traenza palesemente difforme da quella depositata dal correntista resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando sull'attore l'onere di dimostrare la falsità della firma di traenza (qualora tale falsità sia contestata), e sulla banca, per converso, quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria" Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12471 del 12/10/2001; conf. Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 19/09/2003).

Ebbene, tale prova non può ritenersi raggiunta nel caso di specie, non essendovi traccia nel presente giudizio della documentazione oggetto di contestazione che, in forza del principio di diritto sopra esposto, l'attore aveva l'onere di produrre.

Né possono desumersi argomenti di prova dall'esito dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. rivolto alla convenuta.

La convenuta, infatti, ha legittimamente opposto l'intervenuto decorso del termine ex art 2220 c.c., che impone alle banche di conservare la documentazione relativa alle operazioni effettuate per un periodo pari a dieci anni.

Pertanto, considerato che dalle risultanze istruttorie non emergono elementi sufficienti ad escludere la negoziazione degli assegni di cui è causa da parte degli attori e che tale circostanza costituisce un prius logico rispetto al vaglio dei profili di responsabilità della convenuta, la domanda va rigettata.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:

- 1) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- 2) Condanna **CLIENTI CORRENTISTI** in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di **BANCO S.p.a.** della somma di € 7.052,00;

Così deciso in Nocera Inferiore, 27.11.2024.

IL GIUDICE

Dott.ssa Aurelia Cuomo

EX PARTE